



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, III sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2982/2006 RGAC e vertente

TRA

_____ elettivamente domiciliata in _____ presso l'avv. _____
_____, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto
di opposizione

OPPONENTE

E

spa Banca _____, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in _____
dal quale è rappresentata e difesa
come da procura a margine del ricorso monitorio

OPPOSTA

nonché

_____ in persona del l.r.p.t., quale cessionaria dei crediti di
Banca c _____ (già spa Banca _____), che agisce tramite la propria mandataria spa
_____ per procura rilasciata in data 26/5/2008 in Milano
con atto per notaio Pietro Sormani rep. 360.533; elettivamente domiciliata in

_____ dai quali è rappresentata e difesa come da procure
rilasciate rispettivamente per il primo in data 6/3/2002 in Verona con atto per notaio
Maurizio Marino rep. 56.448, per il secondo in data 7/3/2002 in Verona con atto per
notaio Maurizio Marino rep. 57.751, per la terza in data 7/3/2002 in Verona con atto
per notaio Maurizio Marino rep. 57.753

INTERVENTRICE

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per saldo passivo di conto corrente bancario

Conclusioni delle parti: Alla udienza del 30/3/2010 le parti così concludevano.
L'opponente: dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, con vittoria delle
spese di lite, con distrazione. L'intervenitrice : rigettare le opposizioni;
in via istruttoria, convocare a chiarimenti il CTU.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17/6/2005 la spa Banca _____ adiva il Tribunale chiedendo che venisse ingiunto a _____ ed agli eredi di _____ il pagamento in proprio favore della somma di euro 122.097,61 oltre interessi successivi al 20/4/2005 e spese del procedimento, a titolo di saldo passivo del contratto di c/c intrattenuto da _____ col n. 9768 a partire dal 16/10/1991 con la Filiale di Napoli 18 della ricorrente, nonché del intrattenuto a partire dal 19/7/2000, entrambi garantiti da fideiussione rilasciata da Varriale Carlo. In data 31/10 – 8/11/2005 il giudice emetteva il decreto ingiuntivo come richiesto, che veniva notificato in data 9/12/2005.

Con atto di citazione notificato in data 18/1/2006 _____ conveniva in giudizio la spa Banca di Roma, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo 8048/2005 e chiedendone la revoca per propria carenza di legittimazione passiva, per avere la comparente rifiutato l'eredità di _____ con vittoria delle spese di lite, con distrazione.

Alla udienza del 22/6/2006 si costituiva la spa Banca _____ chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto la rinuncia all'eredità da parte della _____ non era stata trascritta e non era quindi opponibile alla comparente; in ogni caso, si accertasse che la _____ aveva accettato tacitamente l'eredità, richiedendo alla Banca _____ la copia degli estratti conto e della fideiussione in data 5/10/2005, e quindi in epoca successiva alla rinuncia del 10/12/2004; nel merito, chiedeva in via subordinata la condanna della _____ al pagamento di una somma eventualmente inferiore a quella richiesta da accertarsi in corso di causa; con vittoria delle spese di lite, o in subordine compensazione in caso di accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva.

Le parti producevano documentazione.

Alla udienza del 12/6/2008 la causa veniva riunita alla 1902/2006 (opposizione proposta dal debitore principale Varriale Strato).

Nel corso della successiva fase istruttoria veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. _____

Con comparsa depositata in data 1/10/2009 interveniva in giudizio la _____, quale cessionaria dei crediti della spa Banca _____ (già spa Banca _____), dichiarando di costituirsi in sostituzione del precedente creditore, e chiedendo l'accoglimento in proprio favore di tutte le domande già proposte dalla Banca _____

Alla udienza del 30/3/2010 le parti concludevano come in epigrafe e la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

preliminarmente, va disposta la separazione della presente causa 2982/2006 da quella recante il n. 1902/2006, poiché quest'ultima necessita di un supplemento d'istruttoria. L'opposizione della [redacted] è fondata, e la domanda proposta contro di lei dalla società opposta va rigettata.

La [redacted] è stata destinataria del decreto ingiuntivo, nella dedotta qualità di erede di [redacted] il quale a suo tempo aveva prestato fideiussione in favore del debitore principale [redacted]. Ebbene, la [redacted] ha dimostrato di aver rinunciato all'eredità di [redacted], con atto compiuto in data 10/12/2004 in Napoli per notaio Matteo Renato Ciaccia rep. 206.643; atto iscritto nel registro successioni del Tribunale di Napoli in data 16/12/2004. [redacted] sostiene che tale rinuncia non le sia opponibile, non essendo stata trascritta. In realtà, nessuna norma menziona la rinuncia alla successione tra gli atti che devono essere trascritti: al contrario, è l'accettazione dell'eredità che va trascritta, ai sensi dell'art. 2648 cc, qualora importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 cc, e sono gli acquisti a causa di morte che devono essere trascritti, ai sensi dell'art. 2660 cc, laddove l'art. 2662 cc rende in considerazione la rinuncia all'eredità solo per stabilire che qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinuncia di uno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la rinuncia, facendone menzione nella nota. Per completezza, va sottolineato che la rinuncia all'eredità non produce per nulla gli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643 cc, quindi non può entrare tra gli atti richiamati in generale dall'art. 2645 cc. Nei propri scritti difensivi la parte opposta menziona il principio enunciato da Cass. 970/1967: "L'omissione della trascrizione della rinuncia all'eredità incide solo sull'efficacia dell'atto nei confronti dei terzi, non può influire sulla sua validità", principio che però evidentemente si riferisce alla trascrizione della rinuncia nel solo caso in cui è prevista dal codice, cioè quello disciplinato dall'art. 2662 cc. Parte opposta sostiene pure che la [redacted] abbia operato una revoca della rinuncia, ipotesi prevista dall'art. 525 cc, nel momento in cui, con lettera ricevuta il 13/10/2005, chiese alla Banca [redacted] copia degli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni dei conti correnti per i quali è stato emesso il decreto ingiuntivo qui opposto, e copia delle eventuali fideiussioni a suo tempo rilasciate da [redacted] (si tratta di un refuso: intendeva dire [redacted]). La tesi di parte opposta è destituita di fondamento: in primo luogo perché, in generale, secondo quanto affermato da Cass. 4846/2003: "Nel sistema delineato dagli articoli 519 e 525 cod. civ. in tema di rinuncia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, il fatto di rinuncia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni). Pertanto non è ammissibile una revoca tacita della rinuncia.", e quindi la richiesta dei documenti non potrebbe costituire una forma, non ammessa, di revoca tacita della rinuncia; ed in secondo luogo perché quella richiesta la [redacted] la fece espressamente nella qualità di madre della minore [redacted], erede di [redacted]. In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato nei confronti di [redacted] per carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, non essendo la [redacted] erede dell'originario obbligato [redacted].



Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2982/2006 rgac vertente tra: opponente; spa Banca

opposta ed interventrice; così provvede:

Revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della opponente (

Condanna opposta ed interventrice in solido a rimborsare alla le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.087, di cui euro 276 per esborsi, euro 2.311 per diritti ed euro 4.500 per onorario, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore dell'avv.

Condanna opposta ed interventrice a rimborsare alla ogni somma da questa versata al CTU, dietro documentazione del versamento.

Così deciso in Napoli in data 29/6/2010

Il Giudice

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi 29 GIU. 2010

Oggi

L. CANCELLIERE

Ettore Pastore Alinante

[Handwritten signature]